

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 124/01	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 aprile 2003 nella causa C-144/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Matthias Hoffmann («IVA — Sesta direttiva — Esenzione di talune attività di interesse generale — Organismo — Nozione — Prestazioni effettuate da una persona fisica — Prestazioni di servizi culturali forniti da un solista»)	1
2003/C 124/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2003 nella causa C-116/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer («Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Direttiva 75/442/CEE — Trattamento di rifiuti in più fasi — Utilizzazione di rifiuti nell'industria del cemento come combustibile e utilizzazione dei residui dell'incenerimento come materia prima nella fabbricazione di cemento — Qualificazione come operazione di recupero o come operazione di smaltimento — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»)	1
2003/C 124/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2003 nella causa C-277/01 P: Parlamento europeo contro Ignacio Samper («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo»)	2
2003/C 124/04	Causa C-70/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 17 febbraio 2003	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 124/05	Causa C-96/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 7 gennaio 2003, nella causa A. Tempelman contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees	3
2003/C 124/06	Causa C-97/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 7 gennaio 2003, nella causa coniugi T.H.J.M. van Schaijk contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees	3
2003/C 124/07	Causa C-98/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 28 febbraio 2003	4
2003/C 124/08	Causa C-106/03 P: Ricorso della Védial SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, nella causa T-110/01, Védial SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 mediante telefax e confermato con originale depositato il 7 marzo 2003, altra parte nel procedimento: France Distribution	5
2003/C 124/09	Causa C-107/03 P: Ricorso della The Proctler & Gamble Company contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01, The Proctler & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 a mezzo telefax, confermato dall'originale depositato il 7 marzo 2003	5
2003/C 124/10	Causa C-109/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 8 gennaio 2003, nella causa tra KPN Telecom B.V. e la Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), nella quale sono interessate la Denda Multimedia B.V. e la Denda Directory Services B.V. . .	6
2003/C 124/11	Causa C-116/03 P: Ricorso proposto il 14 marzo 2003 dal sig. Augusto Fichtner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, contro la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2003 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-75/00, tra Augusto Fichtner e la Commissione delle Comunità europee	7
2003/C 124/12	Causa C-117/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale — Sezione VI — con ordinanza 17.12.2002, nella causa Società Italiana Dragaggi Spa e. a. contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	7
2003/C 124/13	Causa C-124/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 11 marzo 2003, nella causa tra 1. Artrada (Freezone) N.V., 2. Videmecum B.V., 3. Jac Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. e il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees	8
2003/C 124/14	Causa C-126/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 marzo 2003	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 124/15	Cause C-128/03 e C-129/03: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato con ordinanze 14 gennaio 2003, nelle cause AEM S.p.A. (C-128/03) e AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contro l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, e nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A.	9
2003/C 124/16	Causa C-130/03: Ricorso del 24 marzo 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	9
2003/C 124/17	Causa C-131/03 P: Ricorso della società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01, T-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei Paesi bassi, presentato il 25 marzo 2003	10
2003/C 124/18	Causa C-135/03: Ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna il 26 marzo 2003	11
2003/C 124/19	Causa C-139/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 27 marzo 2003	12
2003/C 124/20	Causa C-141/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 28 marzo 2003	12
2003/C 124/21	Causa C-142/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 31 marzo 2003	13
2003/C 124/22	Causa C-144/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 31 marzo 2003	13
2003/C 124/23	Causa C-146/03 P: Ricorso della società Philip Morris, Inc., contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei Paesi bassi, presentato il 31 marzo 2003	13



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 124/24	Causa C-154/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 3 aprile 2003	14
2003/C 124/25	Causa C-160/03: Ricorso del Regno di Spagna contro Eurojust, proposto l'8 aprile 2003	15
2003/C 124/26	Causa C-164/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 9 aprile 2003	16
2003/C 124/27	Cancellazione dal ruolo della causa C-107/02	16
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 124/28	Sentenza del Tribunale 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99: Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Incompetenza della Commissione — Violazione dei diritti della difesa — Violazione di forme sostanziali — Nozione di aiuto — Violazione degli artt. 87 CE e 295 CE — Investitore operante in un'economia di mercato — Tasso di remunerazione adeguato — Violazione dell'obbligo di motivazione»)	17
2003/C 124/29	Sentenza del Tribunale 6 marzo 2003 nelle cause riunite T-61/00 e T-62/00: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) e Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — FEAOG — Regolamento (CEE) n. 355/77 — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Contributo finanziario comunitario — Aiuto alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli — Procedura finalizzata alla soppressione del contributo — Inosservanza delle condizioni di concessione — Forza maggiore — Principio di proporzionalità»)	17
2003/C 124/30	Sentenza del Tribunale 19 marzo 2003 nella causa T-213/00: CMA CGM e. a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Accordi tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti — Tasse e soprattasse — Fondamento normativo — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Mercato pertinente — Prova dell'infrazione — Prescrizione — Ammenda»)	18
2003/C 124/31	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 nella causa T-174/01: Jean M. Goulbourn contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Silk Cocoon — Marchio precedente denominativo COCOON — Prova dell'uso effettivo del marchio precedente — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti»)	18
2003/C 124/32	Sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2003 nelle cause riunite T-188/01, T-189/01 et T-190/01: Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricevibilità — Promozione — Esame comparativo dei meriti tra dipendenti di differenti servizi)	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 124/33	Sentenza del Tribunale di primo grado 19 marzo 2003 nella causa T-273/01: Innova Privat-Akademie GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Programma ECIP — Progetto di costituzione di un'associazione temporanea di imprese per la formazione professionale in India — Mancato finanziamento — Ricorso per risarcimento danni»)	19
2003/C 124/34	Sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 nella causa T-293/01: Donatella Ineichein contro Commissione delle Comunità europee (Agenti temporanei — Indennità giornaliera — Luogo di assunzione — Mezzi di prova)	19
2003/C 124/35	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2003 nella causa T-166/02: José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Decisione di avviare un procedimento disciplinare — Decisione recante il rigetto di una domanda di trasferimento presso l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze)	20
2003/C 124/36	Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 marzo 2003 nella causa T-76/94: Rendert Jansma contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Vendita dell'azienda SLOM — Prescrizione — Non luogo a statuire)	20
2003/C 124/37	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2003 nelle cause T-226/00 DEP e T-227/00 DEP: Nan Ya Plastics Corporation e Far Eastern Textiles Ltd contro Consiglio dell'Unione europea (Liquidazione delle spese)	21
2003/C 124/38	Causa T-17/03: Ricorso della Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 gennaio 2003	21
2003/C 124/39	Causa T-28/03: Ricorso della Alsen AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2003	22
2003/C 124/40	Causa T-52/03: Ricorso della Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2003	22
2003/C 124/41	Causa T-66/03: Ricorso della Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» B.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 26 febbraio 2003	23
2003/C 124/42	Causa T-67/03: Ricorso della Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 ...	24
2003/C 124/43	Causa T-73/03: Ricorso dei sigg. Bernard Zaoui, Lucien Zaoui e della sig.ra Déborah Zaoui, coniugata Stain contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2003	24



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 124/44	Causa T-74/03: Ricorso della Intech EDM B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003	25
2003/C 124/45	Causa T-80/03: Ricorso della Lucchini S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003	26
2003/C 124/46	Causa T-85/03: Ricorso del governo delle Isole Caimane contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 2003	26
2003/C 124/47	Causa T-99/03: Ricorso della sig.ra Maria Luisa Atienza Morales contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 marzo 2003	27
2003/C 124/48	Causa T-107/03: Ricorso della Regione Marche contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 marzo 2003	28
2003/C 124/49	Causa T-111/03: Ricorso del sig. «T» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 2003	28
2003/C 124/50	Cancellazione dal ruolo della causa T-77/00	29
2003/C 124/51	Cancellazione dal ruolo della causa T-208/02	29
2003/C 124/52	Cancellazione dal ruolo della causa T-245/02	29

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 124/53	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 112 del 10.5.2003	30
---------------	--	----



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 aprile 2003

nella causa C-144/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Matthias Hoffmann ⁽¹⁾

«IVA — Sesta direttiva — Esenzione di talune attività di interesse generale — Organismo — Nozione — Prestazioni effettuate da una persona fisica — Prestazioni di servizi culturali forniti da un solista»

(2003/C 124/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-144/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE e dal Bundesgerichtshof (Germania), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Matthias Hoffmann, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, punto A, n. 1, lett. n), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, sigg. R. Schintgen e V. Skouris, sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 13, punto A, n. 1, lett. n), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «altri organismi culturali riconosciuti» non esclude i solisti che si esibiscono a titolo individuale.*

- 2) *Di per sé l'art. 13, punto A, di tale direttiva non comporta restrizioni alle possibilità di esenzione previste da tale disposizione.*

⁽¹⁾ GU C 176 del 24.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

nella causa C-116/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ⁽¹⁾

«Ambiente — Rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Direttiva 75/442/CEE — Trattamento di rifiuti in più fasi — Utilizzazione di rifiuti nell'industria del cemento come combustibile e utilizzazione dei residui dell'incenerimento come materia prima nella fabbricazione di cemento — Qualificazione come operazione di ricupero o come operazione di smaltimento — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»

(2003/C 124/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-116/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra SITA EcoService Nederland BV, già Verol Recycling Limburg BV e Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39),

come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Nel caso di un processo di trasformazione dei rifiuti comprendente più fasi distinte, la qualificazione come operazione di smaltimento o come operazione di ricupero, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, deve essere effettuata, ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1 febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 1997, n. 120, considerando soltanto la prima operazione che i rifiuti devono subire successivamente alla loro spedizione.*
- 2) *Il potere calorifico dei rifiuti che sono oggetto di combustione non è un criterio pertinente al fine di stabilire se tale operazione costituisca un'operazione di smaltimento ai sensi del punto D 10 dell'allegato II A della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, oppure un'operazione di ricupero ai sensi del punto R 1 dell'allegato II B di quest'ultima. Gli Stati membri possono definire criteri di distinzione a tal fine, purché essi siano conformi a quelli fissati dalla summenzionata direttiva.*

⁽¹⁾ GU C 161 del 2.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

nella causa C-277/01 P: Parlamento europeo contro Ignacio Samper⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo»)

(2003/C 124/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-277/01 P, Parlamento europeo (agenti: signori H. von Herten e D. Moore) avente ad oggetto il

ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-111 e II-507), procedimento in cui l'altra parte è: Ignacio Samper, dipendente del Parlamento europeo, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dal sig. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento, è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca sulle conclusioni del sig. Samper dirette all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 9 giugno 1999 relativa alla ricostituzione della sua carriera, nella parte in cui essa ha fissato il 1° gennaio 1998 come data di decorrenza della promozione di quest'ultimo al grado A 4.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 17 febbraio 2003

(Causa C-70/03)

(2003/C 124/04)

Il 17 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Isabel Martínez del Peral e dal sig. Miguel França, membri del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo completamente trasposto nel proprio ordinamento interno l'art. 5 e l'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni del Trattato e della detta direttiva;

2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

— Scorretta trasposizione dell'art. 5 della direttiva: la legge che recepisce nell'ordinamento spagnolo l'art. 5 della direttiva 93/13/CEE omette di menzionare che la regola dell'interpretazione più favorevole al consumatore non si applica nell'ambito delle procedure previste dall'art. 7, n. 2, della direttiva (azioni di cessazione). Si viene così a creare una situazione in cui il consumatore corre il rischio che la suddetta regola interpretativa vada contro i suoi interessi, nella misura in cui gli impedisce di eliminare dai contratti che egli debba stipulare, tramite un'azione di cessazione, le clausole non chiare che, secondo una interpretazione «normale», hanno carattere abusivo.

— Scorretta trasposizione dell'art. 6, n. 2, della direttiva: richiamandosi a quanto stabilito «nell'art. 5 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali» la legge spagnola limita la tutela conferita dalla direttiva ai consumatori, istituendo una doppia restrizione. La direttiva prevede infatti la tutela di tutti i consumatori in tutti i contratti con un professionista, mentre la legge spagnola prevede detta tutela solo per certi tipi di contratti e solo quando ricorrono determinate condizioni, doppia restrizione vietata dalla direttiva.

(1) GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 7 gennaio 2003, nella causa A. Tempelman contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

(Causa C-96/03)

(2003/C 124/05)

Con ordinanza 7 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 marzo 2003, nella causa A. Tempelman contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se uno Stato membro possa trarre dal diritto comunitario il potere di decidere l'abbattimento di animali che sono sospettati di essere infetti o contaminati dal virus dell'afta.

2) Se la direttiva 85/511/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 90/423/CEE⁽²⁾, offra agli Stati membri la possibilità di (far) adottare misure nazionali supplementari per la lotta all'afta.

3) Quali limiti ponga il diritto comunitario ad uno Stato membro riguardo all'adozione di misure nazionali supplementari, diverse da quelle previste nella direttiva 85/511/CEE, come modificata dalla direttiva 90/423/CEE.

(1) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 7 gennaio 2003, nella causa coniugi T.H.J.M. van Schaijk contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

(Causa C-97/03)

(2003/C 124/06)

Con ordinanza 7 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 marzo 2003, nella causa coniugi T.H.J.M. van Schaijk contro il Directeur Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se uno Stato membro possa trarre dal diritto comunitario il potere di decidere l'abbattimento di animali che sono sospettati di essere infetti o contaminati dal virus dell'afta.

2) Se la direttiva 85/511/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 90/423/CEE⁽²⁾, offra agli Stati membri la possibilità di (far) adottare misure nazionali supplementari per la lotta all'afta.

3) Quali limiti ponga il diritto comunitario ad uno Stato membro riguardo all'adozione di misure nazionali supplementari, diverse da quelle previste nella direttiva 85/511/CEE, come modificata dalla direttiva 90/423/CEE.

(1) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa C-98/03)

(2003/C 124/07)

Il 28 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ulrich Wölker, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, nn. 3 e 4, nonché degli artt. 12, 13 e 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE⁽¹⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche poiché:

- non prevede, per determinati progetti al di fuori delle zone speciali di conservazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva, i quali, ai sensi dell'art. 6, nn. 3 e 4 della direttiva, devono essere sottoposti alla valutazione dell'incidenza sul sito, lo svolgimento di tale tipo di valutazione, indipendentemente dal fatto che i progetti potrebbero avere incidenze significative su tale sito;
- consente emissioni in una zona speciale di conservazione indipendentemente dal fatto che esse potrebbero avere incidenze significative su tale zona;
- esclude dall'ambito di applicazione delle norme per la tutela delle specie alcuni pregiudizi non volontari a specie animali protette;
- non garantisce il rispetto delle deroghe di cui all'art. 16 della direttiva per quanto riguarda talune attività incompatibili con la protezione territoriale;
- prevede norme sull'uso di prodotti fitosanitari che non prendono sufficientemente in considerazione la tutela delle specie;
- non ha notificato norme giuridiche in materia di pesca relative alla cattura e/o tali norme non contenevano sufficienti divieti di pesca.

2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Le normative per il recepimento dell'art. 6, n. 3, della direttiva devono essere valutate in base al fatto che prevedano una valutazione dell'incidenza sul sito per tutti i progetti che possono avere incidenze significative su zone speciali di conservazione. Il fatto che una determinata incidenza possa eventualmente essere significativa non può essere accertato esclusivamente esaminando il progetto, bensì solamente alla luce dei rispettivi obiettivi di conservazione previsti per la zona di conservazione eventualmente colpita e della rispettiva presenza, nella zona, di habitat naturali e di specie. La definizione di «progetto» di cui al § 10, primo comma, n. 11, lett. b) e c) del Bundesnaturschutzgesetz (legge federale per la tutela della natura) non prende tuttavia in considerazione le zone di conservazione. Anche se si riuscisse astrattamente a dimostrare che, nonostante le limitazioni contenute nella definizione, effettivamente tutti i progetti possibili idonei ad avere un'incidenza significativa su zone speciali di conservazione sono inclusi, non sarebbe tuttavia ancora garantito che venissero inclusi progetti con effetti atipici e sostanzialmente più lontani nel tempo, qualora, in casi concreti, essi risultassero significativi. In particolare, habitat naturali di dimensioni ridotte, in cui sono presenti specie rare, possono reagire in modo molto più sensibile alle azioni esterne di quanto possano anticipare normative tipizzanti.
- La mancata considerazione dell'inquinamento da sostanze nocive che emerge dal § 36 della Bundesnaturschutzgesetz, all'infuori di una zona di attività (definita in modo poco chiaro) di un progetto violerebbe l'art. 6, n. 3, della direttiva.
- La limitazione della tutela dei nidi, dei covi, delle tane e dei rifugi degli animali ai danni intenzionali (§ 43, n. 4, della Bundesnaturschutzgesetz) non è compatibile con l'art. 12, primo comma, lett. d) della direttiva, secondo il cui inequivocabile tenore, nell'ambito del divieto di deterioramento o di distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo, non è necessaria l'intenzionalità.
- Il § 43, n. 4, della Bundesnaturschutzgesetz prevede anche eccezioni alle norme sulla tutela delle specie a favore di interventi o di provvedimenti già autorizzati, senza considerare che, al momento in cui fu concessa l'autorizzazione, poteva non essere ancora noto che sarebbe stata colpita una specie protetta.

⁽¹⁾ GU L 206, pag. 7.

Ricorso della Védial SA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, nella causa T-110/01, Védial SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 mediante telefax e confermato con originale depositato il 7 marzo 2003, altra parte nel procedimento: France Distribution

(Causa C-106/03 P)

(2003/C 124/08)

Il 27 febbraio 2003 mediante telefax, confermato con originale depositato il 7 marzo 2003, la Védial SA ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, nella causa T-110/01, Védial SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Altra parte nel procedimento: France Distribution.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002 emessa nella causa T-110/01 e, di conseguenza:
 - in via principale: statuire definitivamente sulla controversia in applicazione dell'art. 54 dello Statuto CE della Corte e accogliere le conclusioni presentate dalla ricorrente al Tribunale;
 - in subordine: rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
- in ogni caso: condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Motivo che deduce la violazione del «principio dispositivo»

«Il principio dispositivo» è un principio generale del diritto secondo il quale soltanto le parti sono in linea di principio libere di disporre dell'azione giudiziaria. Sono loro a delimitare l'oggetto del contendere. Il Tribunale ha senz'altro violato il «principio dispositivo» considerando, contrariamente a quanto convenuto dalle parti su tale punto, che i marchi controversi non presentavano alcuna somiglianza.
- Motivo che deduce la violazione dei diritti della difesa

Il Tribunale ha altresì violato i diritti della difesa, poiché ha colto di sorpresa, il legittimo affidamento della ricorrente nella definizione della controversia.
- Motivo che deduce la violazione della nozione di rischio di confusione e della nozione di pubblico ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94⁽¹⁾.

La sentenza impugnata esclude il rischio di confusione per il motivo che il pubblico «non attribuirà la stessa origine commerciale al prodotto di cui trattasi». Orbene, costituisce pure un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti provengano da

imprese collegate solo economicamente. Del resto, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un rischio di confusione per il motivo che «anche se esiste un'identità e una somiglianza tra i prodotti contemplati dai marchi di cui trattasi, le differenze ottiche, fonetiche e concettuali tra i segni» accantonano l'esistenza del rischio di confusione, mentre la questione non è quella di sapere se vi sono differenze tra i segni in conflitto, bensì di sapere se essi presentano un'identità o una somiglianza e, se, considerati globalmente con l'identità o la somiglianza dei prodotti, i gradi di tali somiglianze sono tali da far sussistere un rischio di confusione.

Inoltre il Tribunale non ha fatto una chiara applicazione della regola dell'interdipendenza. Infatti, il Tribunale non ha rilevato che l'asserito debole grado di somiglianza tra i marchi non era compensato dall'elevato grado di somiglianza tra i prodotti e il forte potere distintivo del marchio della ricorrente.

Infine il Tribunale ha violato la nozione di rischio di confusione, limitando il pubblico riguardato al «pubblico mirato», poiché quest'ultimo è composto solo da consumatori che possono acquistare i prodotti così marcati, mentre il pubblico riguardato è costituito da tutte le persone che possono trovarsi di fronte al marchio, il che è molto diverso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della The Proctler & Gamble Company contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01, The Proctler & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003 a mezzo telefax, confermato dall'originale depositato il 7 marzo 2003

(Causa C- 107/03 P)

(2003/C 124/09)

Il 27 febbraio 2003 la The Proctler & Gamble Company ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a mezzo telefax, confermato dall'originale depositato il 7 marzo 2003, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01, The Proctler & Gamble Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01 e conseguentemente:
 - in via principale, applicando l'art. 54 dello statuto della Corte, pronunciarsi in via definitiva sulla controversia, accogliendo le conclusioni della ricorrente formulate dinanzi al Tribunale;
 - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questo statuisca;
- in ogni caso, condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Motivo basato sulla violazione dell'affidamento sui documenti ovvero sulla contraddittorietà nei motivi:

Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, il segno riprodotto non presenta alcuno dei 24 rettangoli e alcuno dei 6 parallelogrammi che caratterizzano un parallelepipedo rettangolo.

- Motivo basato sulla violazione della nozione di carattere distintivo:

Quando si tratta di valutare l'idoneità di un segno ad adempiere la propria funzione di marchio individuale per prodotti o servizi determinati, nella fase dell'esame della fondatezza di una domanda di registrazione di marchio individuale per tali prodotti o servizi, si deve ragionare in termini di percezione presunta dell'uso che potrebbe essere fatto del segno, e non in termini di percezione attuale dell'uno o dell'altro uso concreto che sarebbe già fatto del segno. Orbene, il Tribunale sostiene che il carattere distintivo del segno deve essere valutato con riferimento alla «percezione che ne ha il pubblico destinatario». A tal proposito, il pubblico destinatario è rappresentato da tutte le persone idonee ad essere messe alla presenza del segno, e non può quindi essere ridotto al cerchio ben più ristretto dei consumatori suscettibili di acquistare il prodotto o il servizio a cui si presume sia applicato il segno.

Inoltre, il Tribunale ha, indirettamente, ma certamente, violato la nozione di carattere distintivo quando ha omesso di pronunciarsi sulla questione se il segno fosse o meno privo di idoneità a distinguere un sapone da un altro sapone come proveniente da un'impresa determinata, pronunciandosi invece sulla questione se l'immagine imperfetta di tale segno fosse dotata di tale idoneità.

Infine, il Tribunale ha disconosciuto la nozione di carattere distintivo, disdegnando la multifunzionalità dei segni. Non è in quanto si possa presumere che, in presenza del

segno controverso, il pubblico percepirà soprattutto o prima di tutto un segno avente una funzione tecnica o ornamentale, che l'esercizio della sua funzione di marchio individuale ne può risultare ostacolato ovvero diminuito.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 8 gennaio 2003, nella causa tra KPN Telecom B.V. e la Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), nella quale sono interessate la Denda Multimedia B.V. e la Denda Directory Services B.V.

(Causa C-109/03)

(2003/C 124/10)

Con ordinanza 8 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, nella causa KPN Telecom B.V. e la Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), nella quale sono interessate la Denda Multimedia B.V. e la Denda Directory Services B.V., il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'espressione «informazioni utili» di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva 98/10/CE⁽¹⁾ vada interpretata nel senso che con essa si intendono solo i numeri attribuiti dagli organismi incaricati unitamente al nome, all'indirizzo, al luogo di residenza e al codice postale della persona cui è attribuito il numero, nonché all'eventuale indicazione se il numero sia utilizzato (esclusivamente) quale linea fax, ovvero se rientrino nella nozione di «informazioni utili» anche gli altri dati di cui tali organismi dispongono, quali le indicazioni supplementari relative a professione, altro nominativo, eventuale inserzione in un altro comune o numeri di telefonia mobile.
2. Se per «soddisfino (...) le ragionevoli richieste (...) a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie», di cui alla disposizione menzionata al punto 1., si debba intendere:
 - a. che i numeri corredati di nome, indirizzo, luogo di residenza e codice postale della persona cui è stato attribuito il numero debbano essere resi disponibili dietro pagamento dei soli costi marginali, relativi all'effettiva messa a disposizione di tali dati, e
 - b. che i dati diversi da quelli menzionati sub a. debbano essere resi disponibili dietro pagamento di un importo diretto a coprire i costi che il fornitore di tali dati dimostri di aver sostenuto per la loro raccolta ovvero la loro fornitura.

⁽¹⁾ GU 1998, L 101, pag. 24.

Ricorso proposto il 14 marzo 2003 dal sig. Augusto Fichtner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, contro la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2003 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-75/00, tra Augusto Fichtner e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-116/03 P)

(2003/C 124/11)

Il 14 marzo 2003, il sig. Augusto Fichtner, rappresentato dagli avvocati Michele Tamburini e Franco Colussi, e domiciliato presso quest'ultimo in Lussemburgo, 36 rue de Wiltz, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 16 gennaio 2003, dalla IV Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-75/00, tra Augusto Fichtner e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'impugnata sentenza;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado e, cioè:
 - annullare l'impugnata decisione dell'APN del 30.09.99 per cui è causa;
 - condannare la Commissione a pagargli le retribuzioni ed indennità non corrispostegli con rivalutazione ed interessi a decorrere dalla data di efficacia di detta decisione e fino alla data dell'effettiva liquidazione;
 - condannare la Commissione al risarcimento dei danni morali e materiali arrecatigli, determinando il relativo ammontare nella misura in euro 50 000 ovvero nella diversa misura di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa ovvero demandandone la determinazione ad ulteriore giudizio.
- Con vittoria di spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale appare resa in violazione del diritto comunitario e, specificatamente, de:

- 1) l'art. 86, numero 1, dello Statuto del personale; ciò in quanto:
 - a) il ricorrente non è venuto meno all'obbligo di cui all'art. 12, terzo comma, dello Statuto, essendo dimostrato che egli ha richiesto autorizzazione per esercitare attività esterna;

- b) quando mai volesse ritenersi che il ricorrente avrebbe, invece, violato il suddetto obbligo, tale violazione non avrebbe comunque potuto ritenersi commessa «volontariamente o per negligenza»;
2. il principio della proporzionalità (dell'azione amministrativa) per:
 - a) sviamento di potere: avendo la Commissione, nell'adottare la decisione impugnata, perseguito una finalità diversa da quella per la quale il relativo potere le era stato attribuito (salvaguardia dell'ordine interno della funzione pubblica) e, comunque, per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati;
 - b) errore manifesto nella valutazione dei fatti: avendo la Commissione ommesso di tenere conto:
 - 1) della buona fede del ricorrente;
 - 2) che l'autorizzazione di cui si verte non avrebbe comunque potuto essergli rifiutata, non comportando, le attività esterne svolte dal ricorrente, alcun pregiudizio alla sua indipendenza ed alle attività delle Comunità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale — Sezione VI — con ordinanza 17.12.2002, nella causa Società Italiana Dragaggi Spa e. a. contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Causa C-117/03)

(2003/C 124/12)

Con ordinanza 17/12/2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 18 marzo 2003, nella causa Società Italiana Dragaggi Spa e. a. contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale — Sezione VI — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 4 paragrafo 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE ⁽¹⁾ debba interpretarsi nel senso che le misure di cui all'art. 6 ed in particolare quella di cui all'art 6 comma 3 della stessa direttiva siano obbligatorie per gli Stati membri solo dopo la definitiva approvazione in sede comunitaria dell'elenco dei siti ai sensi dell'art. 21, o se, diversamente, al di là dell'individuazione del momento di ordinaria decorrenza delle misure di conservazione, occorra distinguere fra iscrizioni dichiarative e costitutive, (includendo fra le prime quelle

relative ai siti prioritari) ed al fine di salvaguardare l'effetto utile della direttiva mirante alla conservazione degli habitat, nel solo caso di individuazione da parte di uno Stato membro di un sito di importanza comunitaria ospitante tipi di habitat naturali o specie prioritari, non debba ritenersi che sussista un obbligo di sottoposizione a valutazione di piani e progetti significativamente incidenti sul sito, anche prima della formazione da parte della Commissione del progetto di elenco dei siti o della adozione definitiva di detto elenco ai sensi dell'art. 21 della direttiva ed in sostanza a partire dalla formulazione dell'elenco nazionale.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con ordinanza 11 marzo 2003, nella causa tra 1. Artrada (Freezone) N.V., 2. Videmecum B.V., 3. Jac Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. e il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

(Causa C-124/03)

(2003/C 124/13)

Con ordinanza 11 marzo 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2003, nella causa tra 1. Artrada (Freezone) N.V., 2. Videmecum B.V., 3. Jac Meisner Internationaal Expeditiebedrijf B.V. e il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1 a) Se il concetto «latte destinato alla fabbricazione di prodotti, a base di latte» di cui all'art. 2, capoverso, sub 2), della direttiva 92/46/CEE (¹), debba essere interpretato nel senso che comprende (anche) costituenti di prodotti lattiero-caseari di un prodotto comprendente anche componenti di diversa natura, cioè prodotti non lattiero-caseari, e dove il costituente di prodotto lattiero-caseario non può essere separato dai componenti diversi dai costituenti lattiero-caseari.
- 1 b) In caso di soluzione affermativa alla 1^a questione, se l'art. 22 della direttiva 92/46/CEE, debba essere interpretato nel senso che, in caso d'importazione da paesi terzi, tale direttiva è applicabile solo su tale costituente del latte di un prodotto e pertanto non è applicabile sul corrispondente prodotto nella cui composizione esso rientra.
- 2 a) Se il concetto di «prodotto a base di latte» di cui all'art. 2, capoverso, sub 4), della direttiva 92/46/CEE, riguardi esclusivamente prodotti finiti o anche prodotti semifiniti, che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.

- 2 b) Qualora l'art. 2, capoverso, sub 4), della direttiva 92/46/CEE, contenga anche prodotti semifiniti, in applicazione di quali criteri possa stabilirsi se il latte o un prodotto lattiero-caseario sia costituente essenziale di un prodotto: per la sua quantità, ovvero per il fatto che il suo effetto caratterizza il prodotto, secondo l'accezione dell'art. 2, capoverso, sub 4), della direttiva 92/46/CEE.

(¹) GU L 268, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 20 marzo 2003

(Causa C-126/03)

(2003/C 124/14)

Il 20 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Klaus Wiedner, membro del servizio giuridico della medesima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/50 (¹), in quanto il contratto di trasporto di rifiuti concluso dal Comune di Monaco è stato attribuito senza rispettare le disposizioni relative alla pubblicazione previste dall'art. 8 in combinato disposto con gli artt. 15, n. 2 e 16, n. 1 di questa direttiva.
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Se, come accade per l'ente locale Comune di Monaco, vengono soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un ente di diritto pubblico, secondo la direttiva, non è necessario differenziare per ogni servizio richiesto se questo venga eseguito nell'interesse generale e se sia di natura commerciale oppure no. Di conseguenza, è irrilevante che nel caso di specie il Comune di Monaco, nell'ambito di un servizio fornito per un terzo, incineri i rifiuti nei suoi impianti e effettui il trasporto non da solo ma con l'aiuto di un'impresa privata. Quando un ente pubblico ottiene un appalto ma deve ricorrere a servizi di subappalto per fornire il servizio completo, è tenuto ad applicare le procedure previste nella direttiva 92/50.

L'obbligo di rimediare a violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici, anche ponendo termine a contratti già conclusi, non può nemmeno essere messo in questione dall'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665⁽²⁾ relativa all'esame di eventuali violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. Una violazione del contratto può essere considerata terminata solo quando lo Stato membro riconosca l'illegittimità dell'azione e faccia cessare totalmente la violazione.

⁽¹⁾ GU L 209, pag.1.

⁽²⁾ GU L 395, pag. 33.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato con ordinanze 14 gennaio 2003, nelle cause AEM S.p.A. (C-128/03) e AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contro l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, e nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A.

(Cause C-128/03 e C-129/03)

(2003/C 124/15)

Con ordinanze 14 gennaio 2003, pervenute nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 24 marzo 2003, nelle cause AEM S.p.A. (C-128/03) e AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contro l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, e nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A., il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se, ai sensi degli artt. 87 e seguenti del Trattato, possa essere considerato un aiuto di Stato, una misura amministrativa che, [...], impone a determinate imprese che usufruiscono della rete di trasmissione dell'energia elettrica un corrispettivo maggiorato per l'accesso e l'uso al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico;
- b) se i principi stabiliti dalla direttiva 96/92⁽¹⁾ in materia di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica, e segnatamente le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 in materia di gestione della rete di trasmissione dell'energia, vadano interpretate nel senso di ostare o meno alla possibilità per lo Stato nazionale di dettare misure che impongano in via transitoria a determinate imprese, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione, un corrispettivo maggiorato al fine di compensare la maggiore valorizzazione dell'energia idroelettrica e geotermoelet-

trica provocata, nei termini in motivazione specificati dal mutato scenario normativo e volta a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico.

⁽¹⁾ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica GU L 27 del 30.1.1997 pag. 20.

Ricorso del 24 marzo 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-130/03)

(2003/C 124/16)

Il 24 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Niels Bertil Rasmussen e Luigi Cimaglia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo omesso di designare tribunali dei marchi comunitari di prima e seconda istanza, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, un elenco di tali tribunali con indicazione della loro denominazione e competenza territoriale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario;
- condannare la Repubblica italiana alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 249, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Nel caso di specie, l'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 prevede per gli Stati membri un obbligo di designare, secondo il proprio ordinamento nazionale, tribunali nazionali di prima e seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità di marchi comunitari, nonché di comunicare alla Commissione un elenco dei tribunali dei marchi comunitari da essi designati contenente l'indicazione della denominazione e competenza territoriale di ciascuno di tali tribunali. La data ultima prevista per adempiere a questi obblighi era il 15 marzo 1997.

La Commissione deve constatare che la Repubblica italiana non ha ancora provveduto a comunicarle le suddette informazioni e non ha ancora designato alcun tribunale dei marchi comunitari, risultando così parimenti inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(¹) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ricorso della società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01, T-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei Paesi bassi, presentato il 25 marzo 2003

(Causa C-131/03 P)

(2003/C 124/17)

Il 25 marzo 2003, le società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), RJR Acquisition Corp., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti d'America), R.J. Reynolds Tobacco Company, con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), e Japan Tobacco, Inc., con sede in Tokyo (Giappone), hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 15 gennaio 2003 nelle cause riunite T-377/00 (¹), T-379/00 (²), T-380/00 (²), T-260/01 (³) e T-272/01 (⁴). Le società ricorrenti sono rappresentate dagli avvocati O. W. Brouwer, avocat, e P. Lomas, solicitor.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2003 con cui è stato dichiarato e statuito quanto segue:
 - i) i ricorsi sono respinti;
 - ii) le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle dichiarate dalla Commissione; e
 - iii) gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.
- Dichiarare ricevibili i ricorsi di annullamento in considerazione della manifesta illegittimità delle decisioni impugnate, statuendo definitivamente sulla controversia;
- in subordine, dichiarare ricevibili i ricorsi di annullamento e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esamini la questione della ricevibilità unitamente al merito, statuendo di conseguenza;
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto avendo considerato che, in linea di principio, la decisione di proporre un'azione giudiziaria dinanzi al giudice di uno Stato terzo non potrebbe essere considerata quale decisione impugnabile. Ad eccezione della sentenza della Corte 11 novembre 1891, causa 60/81, IBM/Commissione, secondo la quale è ammessa la ricevibilità in presenza di «circostanze eccezionali», la giurisprudenza dimostrerebbe chiaramente che la ricevibilità di nuove categorie o di nuovi tipi di ricorso verrebbe determinata caso per caso.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza laddove ha ritenuto, in conclusione, che nessun effetto giuridico risultasse dal fatto di non poter più ottenere dalla Corte una decisione pregiudiziale sulla questione della competenza della Commissione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale in uno Stato terzo ai fini del tentato recupero del preteso mancato versamento di dazi doganali e dell'IVA. Ritenendo, in conclusione, che la proposizione di un ricorso giurisdizionale in uno Stato terzo piuttosto che nella Comunità non producesse effetti giuridici, Tribunale avrebbe parimenti erroneamente interpretato la giurisprudenza secondo cui, quando sia stata definitivamente operata la scelta di avviare un determinato procedimento in luogo di un altro, la decisione recante tale scelta produrrebbe effetti giuridici ai sensi dell'art. 230 CE.

Il Tribunale non avrebbe nemmeno riconosciuto che, per effetto delle decisioni impugnate, la Commissione avrebbe espresso una posizione definitiva quanto ai propri poteri sulla base del diritto comunitario, il che produrrebbe effetti giuridici ai sensi di consolidata giurisprudenza.

Le ricorrenti deducono, inoltre, che il Tribunale sarebbe parimenti incorso in errore laddove ha ritenuto che la District Court, applicando essa stessa il diritto comunitario, potesse rimediare all'inapplicabilità del regime del rinvio pregiudiziale degli Stati Uniti. Dichiarando il ricorso irricevibile, il Tribunale avrebbe violato, a parere delle ricorrenti, il diritto delle medesime ad una tutela giurisdizionale effettiva, applicando ed interpretando, inoltre, erroneamente, la giurisprudenza comunitaria relativa ai rimedi esperibili contro provvedimenti manifestamente illegittimi.

Le ricorrenti sostengono, infine, che il Tribunale avrebbe accolto una soluzione contraria all'art. 292 CE ed al sistema dei Trattati laddove ha ritenuto, in conclusione, che la US District Court potesse risolvere qualsiasi controversia relativa al potere della Commissione di proporre un'azione giudiziaria negli Stati Uniti.

(1) GU 2001, C 79, pag. 23.

(2) GU 2001, C 79, pag. 24.

(3) GU 2002, C 3, pag. 39.

(4) GU 2002, C 3, pag. 45.

Ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna il 26 marzo 2003

(Causa C-135/03)

(2003/C 124/18)

Il 26 marzo 2003 la Commissione della Comunità europee, rappresentata dal sig. Gérard Berscheid, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Sara Pardo Quintillán, membro del servizio giuridico della stessa, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna
 - avendo conservato nel suo ordinamento interno e nei suoi usi l'impiego del vocabolo «bio», da solo o in combinazione con altri termini, per prodotti che non sono stati ottenuti secondo il metodo di produzione ecologico, violando così il combinato disposto dagli art. 2 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092 (1), relativo al

metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato dai regolamenti (CE) n. 1935/95 (2) e (CE) n. 1804/1999 (3); non avendo adottato i provvedimenti necessari per impedire un uso fraudolento di tale vocabolo, violando così il combinato disposto dagli artt. 2 e 10 bis del regolamento modificato citato sopra, e non avendo adottato i provvedimenti necessari per evitare che gli acquirenti vengano indotti in errore riguardo al metodo di produzione o di ottenimento degli alimenti, violando così l'art. 2 del regolamento modificato citato sopra in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE (4), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,

- e, conservando nel territorio della Comunidad Foral de Navarra, violando queste stesse disposizioni, l'impiego del vocabolo «bio», da solo o in combinazione con altri termini, per latticini per i quali viene usato questo vocabolo in modo abituale e continuo ma che non sono ottenuti secondo il metodo di produzione ecologico

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del regolamento e della direttiva citati sopra e, in particolare, delle disposizioni degli stessi che sono state menzionate;

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91, vieta di utilizzare derivati del termine che indica l'agricoltura ecologica in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea per prodotti che non sono stati ottenuti mediante il metodo di produzione ecologica. Di conseguenza, è proibito utilizzare il vocabolo «bio», citato espressamente all'art. 2, come esempio di derivato riservato all'indicazione dell'agricoltura ecologica.

Una disposizione nazionale che consente l'uso del vocabolo «bio» nell'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia stato fabbricato conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91, come è il caso del Real Decreto 1852/1993 come modificato dal Real Decreto 506/2001, viola il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Tale disposizione nazionale viola anche l'art. 2, n. 1, lett. a), punto i), della direttiva 2000/13/CE, secondo la quale l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) del Consiglio 22 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 GU L 186 del 5.8.1995, pag. 1.

(3) del Consiglio 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

(4) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 27 marzo 2003

(Causa C-139/03)

(2003/C 124/19)

Il 27 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Josef Christian Schieferer e Hans Støvlbaek, membri del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 5 giugno 2000, 2000/38/CE, che modifica il capitolo V bis — Farmacovigilanza — della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, e, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è scaduto il 5 dicembre 2001.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 28 marzo 2003

(Causa C-141/03)

(2003/C 124/20)

Il 28 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Hellström e J.M. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE⁽¹⁾ che modifica la direttiva 80/723/CEE⁽²⁾ relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, o comunque, non avendole comunicate alla Commissione è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva stessa, e
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 31 luglio 2001.

(1) GU L 193 del 29 luglio 2000, pag. 75.

(2) GU edizione speciale svedese 1994, capitolo 8, tomo 1, pag. 54.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 31 marzo 2003

(Causa C-142/03)

(2003/C 124/21)

Il 31 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Fernando Castillo de la Torre e Niels Bertil Rasmussen, membri del servizio giuridico della medesima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo comunicato alla Commissione l'elenco dei tribunali dei marchi comunitari, ha violato l'art. 91 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40⁽¹⁾ sul marchio comunitario,
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli Stati membri sono tenuti a designare, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, i «tribunali dei marchi comunitari», e di comunicare alla Commissione la loro denominazione e competenza territoriale. Tale informazione avrebbe dovuto essere comunicata entro il 15 marzo 1997.

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 31 marzo 2003

(Causa C-144/03)

(2003/C 124/22)

Il 31 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. França e J. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato e messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 2 della direttiva 2000/52/CE;
- dichiarare che, in ogni caso, non avendo comunicato immediatamente alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'art. 2 della direttiva 2000/52/CE;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

Ricorso della società Philip Morris, Inc., contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei Paesi bassi, presentato il 31 marzo 2003

(Causa C-146/03 P)

(2003/C 124/23)

Il 31 marzo 2003, la società Philip Morris International, Inc., con sede in Rye Brook, New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti E. Morgan de Rivery e F. Marchini Camia, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata

dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 15 gennaio 2003 nelle cause riunite T-377/00 ⁽¹⁾, T-379/00 ⁽²⁾, T-380/00 ⁽²⁾, T-260/01 ⁽³⁾ e T-272/01 ⁽⁴⁾, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei Paesi bassi, presentato il 31 marzo 2003.

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2003 nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01; e
 - pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 61 dello Statuto CE, dichiarando ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente e rinviando la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché questo si pronunci sul merito; ovvero
 - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulla ricevibilità e successivamente/contemporaneamente sul merito; e
 - condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado ed in quello dinanzi alla Corte di giustizia.
- ha escluso che gli atti impugnati fossero produttivi di effetti giuridici per il semplice fatto che priverebbero la ricorrente di taluni benefici giuridici e di talune forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico comunitario;
 - ha ritenuto che la causa C-345/00 P, FNAB, fosse applicabile nella specie;
 - ha escluso che gli atti impugnati potessero costituire oggetto di ricorso giurisdizionale in quanto manifestamente illegittimi; e, infine,
 - in subordine, anche ammesso (quod non) che il ragionamento del Tribunale di primo grado — secondo cui solamente la decisione della US District Court of the Eastern district of New York sarebbe produttiva di effetti giuridici, fosse corretto — il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che, malgrado le circostanze della specie, gli atti impugnati non potessero costituire oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 230 CE;
 - in linea di ulteriore subordine, anche ammesso (quod non) che il ragionamento del Tribunale di primo grado — secondo cui la decisione di proporre un'azione giurisdizionale non potesse essere esaminata separatamente — fosse corretto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'irricevibilità unitamente al merito.
- 2) Il Tribunale sarebbe incorso in una contraddizione su un punto di diritto essenziale.
 - 3) Il Tribunale avrebbe violato l'art. 292 CE.
 - 4) Il Tribunale avrebbe violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado sarebbe incorso nei seguenti errori:

- 1) Il Tribunale avrebbe violato la nozione di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE, laddove:
 - ha ritenuto che la proposizione di un ricorso sulla base degli atti impugnati fosse paragonabile alla proposizione di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE;
 - ha ritenuto che l'incompetenza riconosciuta ai fini dell'emanazione degli atti impugnati e la successiva istituzione di tale competenza nonché il suo esercizio non incidessero sulla situazione giuridica delle parti in causa;

⁽¹⁾ GU C 79 del 10.3.2001, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 79 del 10.3.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 3 del 5.1.2002, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU C 3 del 5.1.2002, pag. 45.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 3 aprile 2003

(Causa C-154/03)

(2003/C 124/24)

Il 3 aprile 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/36/CE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili⁽¹⁾, e alla direttiva della Commissione 4 gennaio 2001, 2001/2/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE⁽²⁾, e in ogni caso non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Repubblica d'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù delle citate direttive;
2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo a carico degli Stati membri di rispettare i termini per il recepimento fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto rispettivamente il 1° dicembre 2000 e il 1° luglio 2001 senza che la Repubblica d'Irlanda adottasse le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive citate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 138 del 1.6.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4.

Ricorso del Regno di Spagna contro Eurojust, proposto l'8 aprile 2003

(Causa C-160/03)

(2003/C 124/25)

L'8 aprile 2003 il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro Eurojust.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare, per quanto riguarda i seguenti inviti a presentare candidature:
 - invito alla presentazione di candidature al posto di responsabile per la protezione dei dati. Rif.: 03/EJ/07 (2003/C 34 A/01) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;
 - invito alla presentazione di candidature al posto di giurista. Rif.: 03/EJ/11 (2003/C 34 A/05) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;
 - invito alla presentazione di candidature al posto di addetto stampa. Rif.: 03/EJ/13 (2003/C 34 A/07) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;

- invito alla presentazione di candidature al posto di segretario/o in seno all'amministrazione generale. Rif.: 03/EJ/14 (2003/C 34 A/08) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;
- invito alla presentazione di candidature al posto di bibliotecario/archivista. Rif.: 03/EJ/12 (2003/C 34 A/06) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;
- invito alla presentazione di candidature al posto di contabile. Rif.: 03/EJ/08 (2003/C 34 A/02) GU C 34 A del 13 febbraio 2003;
- invito alla presentazione di candidature al posto di esperto in reti informatiche e tecnologie dell'informazione (Webmaster) della Rete giudiziaria europea. Rif.: 03/EJ/09 (2003/C 34 A/03) GU C 34 A del 13 febbraio 2003,

il punto riferendosi alla documentazione da fornire in inglese da parte di coloro che presentano l'atto di candidatura in un'altra lingua; nonché i punti relativi ai requisiti di conoscenze linguistiche dei candidati, di ciascuno degli inviti a presentare candidature enumerati qui di seguito:

- nell'invito a presentare candidature al posto di responsabile per la protezione dei dati, come requisito 17: «eccellente conoscenza dell'inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell'Unione europea»;
- nell'invito a presentare candidature al posto di giurista, come requisito 19: «eccellente conoscenza dell'inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell'Unione europea»;
- nell'invito a presentare candidature al posto di addetto stampa, come requisito 12: «capacità di esprimersi almeno in inglese ed in francese. Si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea»;
- nell'invito a presentare candidature al posto di segretario/o in seno all'amministrazione generale, come requisito 9: «sarà tenuto conto di una conoscenza approfondita dell'inglese e del francese, nonché di una conoscenza soddisfacente di altre lingue comunitarie»;
- nell'invito a presentare candidature al posto di esperto in reti informatiche e tecnologie dell'informazione (Webmaster) della Rete giudiziaria europea, come requisito 6: «si considera essenziale una buona conoscenza dell'inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capacità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il francese».

2. condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dello Statuto del personale delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

Secondo l'art. 30 della decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI⁽¹⁾, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, il personale dell'Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Secondo l'art. 12 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee si può esigere dai candidati solo una conoscenza approfondita di una lingua e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua.

- Violazione del regime linguistico di Eurojust

La decisione 2002/187/JAI prevede all'art. 31 che il regime linguistico delle istituzioni della Comunità europea si applica a Eurojust. In nessuna disposizione della decisione figura espressamente che le lingue di lavoro di Eurojust siano l'inglese ed il francese.

- Violazione del principio di non discriminazione

L'esigenza di redigere in inglese una parte della documentazione da produrre, ma soprattutto l'esigenza di una conoscenza eccellente dell'inglese e del francese presuppone una palese discriminazione in base alla nazionalità vietata dall'art. 12 CE.

⁽¹⁾ GU L 63 del 6 marzo 2002, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 9 aprile 2003

(Causa C-164/03)

(2003/C 124/26)

Il 9 aprile 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ulrich Wölker, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dalla sig.ra Florence Simonetti, messa a disposizione del servizio giuridico della

Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) constatare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi, relativamente ai Länder Burgenland e Salzburg, alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/EG, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti⁽¹⁾ pubblici e privati, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In base all'art. 249, n. 3, CE, secondo il quale una direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, gli Stati membri sono obbligati a rispettare il termine di esecuzione fissato dalla direttiva. Tale termine, previsto nell'art. 3, n. 1 della direttiva 97/11/CE, è scaduto il 14 marzo 1999, senza che la Repubblica d'Austria abbia adottato le necessarie misure relativamente ai Länder Burgenland e Salzburg.

⁽¹⁾ GU 1997, L 73, pag. 5.

Cancellazione dal ruolo della causa C-107/02⁽¹⁾

(2003/C 124/27)

Con ordinanza 4 marzo 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-107/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ GU C 191 del 10.8.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE

6 marzo 2003

nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99: Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Incompetenza della Commissione — Violazione dei diritti della difesa — Violazione di forme sostanziali — Nozione di aiuto — Violazione degli artt. 87 CE e 295 CE — Investitore operante in un'economia di mercato — Tasso di remunerazione adeguato — Violazione dell'obbligo di motivazione»)

(2003/C 124/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dall'avv. F. Montag, con domicilio eletto in Lussemburgo, Land Nordrhein-Westfalen, rappresentato dall'avv. M. Schütte, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta da Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e H.-F. Wissel), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e V. Kreuzschitz), sostenuta da Bundesverband deutscher Banken e.V., con sede in Berlin, rappresentato dall'avv. H.-J. Niemeyer, avocat, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank — Girozentrale (GU 2000, L 150, pag. 1), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Westdeutsche Landesbank — Girozentrale (WestLB), è annullata.
- 2) La Commissione sopporterà le spese dei ricorrenti, nonché le proprie spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Bundesverband deutscher Banken eV (BdB) sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 6 dell'8.1.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

6 marzo 2003

nelle cause riunite T-61/00 e T-62/00: Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) e Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Agricoltura — FEAOG — Regolamento (CEE) n. 355/77 — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Contributo finanziario comunitario — Aiuto alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli — Procedura finalizzata alla soppressione del contributo — Inosservanza delle condizioni di concessione — Forza maggiore — Principio di proporzionalità»)

(2003/C 124/29)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite T-61/00 e T-62/00, Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), con sede in Roma, rappresentate dagli avv.ti E. Cappelli, P. de Caterini, F. Lepri e R. Vaccarella, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora C. Cattabriga e signor M. Moretto), avente ad oggetto

- nella causa T-61/00, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1999, C (1999) 4561, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia accordato alla ricorrente con decisione della Commissione 20 dicembre 1984, C (84) 1100/293,
- nella causa T-62/00, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1999, C (1999) 4559, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia accordato alla ricorrente con decisione della Commissione 29 giugno 1984, C (84) 500/213,

il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) In ciascuna causa, la rispettiva ricorrente sosterrà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 135 del 13.5.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

19 marzo 2003

nella causa T-213/00: CMA CGM e. a. contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Accordi tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti — Tasse e soprattasse — Fondamento normativo — Regolamento (CEE) n. 4056/86 — Regolamento (CEE) n. 1017/68 — Mercato pertinente — Prova dell'infrazione — Prescrizione — Ammenda»)

(2003/C 124/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-213/00, CMA CGM, con sede in Marsiglia (Francia), Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Evergreen Marine Corp. Ltd, con sede in Taipei (Taiwan), Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Taipei, Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, con sede in Seul, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), Malaysia International Shipping Corporation Berhad, con sede in Kuala Lumpur (Malesia), Mitsui OSK Lines Ltd, con sede in Tokyo, Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore), Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo, Orient Overseas Container Line Ltd, con sede in Wanchai (Hong Kong), P & O Nedlloyd Container Line Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Senator Lines GmbH, succeduta nei diritti alla DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania), Yangming Marine Transport Corp., con sede in Taipei, rappresentate inizialmente dagli avv.ti J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, quindi dagli avv.ti Pheasant, Levitt, Waelbroeck e Zinsmeister, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori P. Oliver e E. Gippini Fournier, quindi M. Oliver), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 — Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)]; GU L 268, pag. 1], il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 19 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 4 della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 — Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)], è annullato.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Commissione supporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti.

4) Le ricorrenti supporteranno la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 316 del 4.11.2000.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2003

nella causa T-174/01: Jean M. Goulbourn contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Silk Cocoon — Marchio precedente denominativo COCOON — Prova dell'uso effettivo del marchio precedente — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Diritto di essere sentiti»)

(2003/C 124/31)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-174/01, Jean M. Goulbourn, residente in Dasmarrinas Village, Makati, Metro Manila (Filippine), rappresentato dall'avv. S. Jackermeier, avocat, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor G. Schneider), sostenuto dalla Redcats S.A., con sede in Roubaix (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. Bertrand e T. Reisch, avocats, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 25 aprile 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel procedimento R 641/2003-3 relativo ad un procedimento d'opposizione fra Redcats S.A. e Jean M. Goulbourn, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 12 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La decisione 25 aprile 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 641/2000-3) è annullata.

2) L'Ufficio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 marzo 2003

nelle cause riunite T-188/01, T-189/01 et T-190/01: Vassilios Tsarnavas contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Dipendenti — Ricevibilità — Promozione — Esame comparativo dei meriti tra dipendenti di differenti servizi*)

(2003/C 124/32)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-188/01, T-189/01 e T-190/01, Vassilios Tsarnavas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin), avente ad oggetto domande di annullamento delle decisioni della Commissione di non promuovere il ricorrente per gli esercizi 1998, 1999 e 2000, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, e dai sigg. R. M. Moura Ramos e H. Legal, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 19 marzo 2003, una sentenza il cui dispositivo recita:

- 1) Le decisioni della Commissione di non promuovere il ricorrente in occasione degli esercizi di promozione 1998 e 1999 sono annullate.
- 2) Il ricorso nella causa T-190/01 è dichiarato irricevibile.
- 3) Nelle cause T-188/01 e T-189/01, la Commissione è condannata alle spese.
- 4) Nella causa T-190/01 ogni parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 317 del 10.11.2001 e C 303 del 27.10.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 marzo 2003

nella causa T-273/01: Innova Privat-Akademie GmbH contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Programma ECIP — Progetto di costituzione di un'associazione temporanea di imprese per la formazione professionale in India — Mancato finanziamento — Ricorso per risarcimento danni»)

(2003/C 124/33)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-273/01, Innova Privat-Akademie GmbH, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dall'avv. R. Wöstmann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. de Pauw e B. Martenczuk), avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno assertivamente subito dalla ricorrente in relazione alla ragione del mancato finanziamento di un progetto ai sensi dello strumento finanziario ECIP (European Community Investment Partners) per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese per la formazione professionale in India, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 19 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 3 del 5.1.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

5 marzo 2003

nella causa T-293/01: Donatella Ineichein contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Agenti temporanei — Indennità giornaliera — Luogo di assunzione — Mezzi di prova*)

(2003/C 124/34)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-293/01, Donatella Ineichein, agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. M.-A. Lucas, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currell), avente ad

oggetto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 29 gennaio 2001, che fissa Bruxelles come luogo di assunzione della ricorrente e le nega la concessione dell'indennità giornaliera e, dall'altro, la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente gli importi corrispondenti ai diritti derivanti dalla fissazione a Roma del suo luogo di assunzione, il Tribunale (giudice unico: sig. M. Vilaras); cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 44, del 16.2.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 marzo 2003

nella causa T-166/02: José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendenti — Decisione di avviare un procedimento disciplinare — Decisione recante il rigetto di una domanda di trasferimento presso l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze)

(2003/C 124/35)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-166/02, José Pedro Pessoa e Costa, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lisbona, con gli avv.ti J.-N. Louis, E. Marchal e A. Coolen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Curral, sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. D. Waelbroeck), vende ad oggetto domande di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 3 luglio 2001 di avviare un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, e, dall'altro, della decisione della Commissione 23 luglio 2001 che respinge la domanda del direttore dell'Osservatorio delle droghe e delle tossicodipendenze di trasferire il ricorrente presso tale organo, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sig. K. Lenaerts, presidente, e dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 13 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 23 luglio 2001 che respinge la domanda del direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di trasferire il ricorrente presso tale organo è annullata.*

- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente.*
- 4) *Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.*

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 marzo 2003

nella causa T-76/94: Rendert Jansma contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso per risarcimento — Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione — Vendita dell'azienda SLOM — Prescrizione — Non luogo a statuire)

(2003/C 124/36)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 20 marzo 2003, nella causa T-76/94, Rendert Jansma, residente in Engelbert (Paesi Bassi), rappresentato dai sigg. E. H. Pijnacker Hordijk e H. J. Bronkhorst, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agente: sig.ra A.-M. Colaert) e Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e H.- J. Rabe), avente ad oggetto una domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, e R. M. Moura Ramos e H. Legal, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a statuire.*
- 2) *Le convenute sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 90 del 26 marzo 1994.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 marzo 2003****nelle cause T-226/00 DEP e T-227/00 DEP: Nan Ya Plastics Corporation e Far Eastern Textiles Ltd contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾****(Liquidazione delle spese)**

(2003/C 124/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause T-226/00 DEP e T-227/00 DEP, Nan Ya Plastics Corporation, con sede in Taipei (Taiwan), e Far Eastern Textiles Ltd, con sede in Taipei, rappresentate dall'avv. P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. S. Marquardt e G. Berrisch), avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare alla ricorrenti a seguito delle ordinanze del Tribunale 19 settembre 2001, Nan Ya Plastics/Consiglio e Far Eastern Textiles/Consiglio (T-226/00 et T-227/00, non pubblicate nella Raccolta), il Tribunale (Quinta Sezione allargata), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, e dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. R. M. Moura Ramos, J. D. Cooke e H. Legal, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 6 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'importo delle spese che il Consiglio deve rimborsare alle ricorrenti nelle cause T-226/00 et T-227/00 è fissato in EUR 43 000.

(¹) GU C 316 del 4.11.00.

Ricorso della Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 gennaio 2003**(Causa T-17/03)**

(2003/C 124/38)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 16 gennaio 2003 la Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, con sede in Gotha (Germania), con l'avv. M. Matzat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 ottobre 2002, n. C 31/2001 (ex NN 156/1999 & N 288/1998);
- condannare la Commissione alle spese necessarie.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha constatato, mediante la decisione impugnata, che la ricorrente ha ricevuto dalla Repubblica federale di Germania contributi pubblici, considerati aiuti di Stato, per un importo pari a DEM 6 636 000. La stessa Commissione ingiungeva alla Repubblica federale di Germania di rivendicare dalla ricorrente aiuti di Stati pari a EUR 1 120 000, oltre interessi. Essa ritiene tra l'altro che gli aiuti non siano stati limitati allo stretto minimo e si riferisce, a sostegno di tale asserzione, all'acquisto di una partecipazione societaria in un'impresa di subappalti.

La ricorrente rileva che la Commissione nell'ordinare la restituzione degli aiuti di Stato ha abusato del suo potere discrezionale.

La ricorrente sostiene che non deve essere accolto l'argomento della convenuta secondo cui l'acquisizione della partecipazione d'impresa sarebbe stata solo utile e non indispensabile ai fini dell'esito positivo della ristrutturazione. L'acquisto di detta partecipazione societaria faceva parte integrante del progetto di ristrutturazione degli investitori, che costituiva l'unico modo per sviluppare in tempi brevi, nell'impresa della ricorrente, il know how necessario al fine di garantire il successo della ristrutturazione entro un termine ragionevole.

Inoltre la ricorrente osserva che non è condivisibile, come sostiene la convenuta, la tesi che i proventi derivanti dall'acquisto della partecipazione societaria non sarebbero stati considerati nel progetto imprenditoriale degli investitori. Detti proventi sarebbero stati invece ritenuti, nel progetto degli investitori, parte essenziale del previsto sviluppo degli utili della ricorrente.

Infine quest'ultima rileva che, anche qualora venisse respinta la necessità dell'acquisto della partecipazione societaria, il fatto di aver ingiunto la restituzione di un importo parziale pari a DEM 700 000 sarebbe il frutto di un errore di valutazione in quanto, per lo stesso importo, il prezzo di acquisto sarebbe stato direttamente coperto dal capitale disponibile e liquido dell'impresa.

Ricorso della Alsen AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 31 gennaio 2003

(Causa T-28/03)

(2003/C 124/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 31 gennaio 2003 la Alsen AG, con sede in Amburgo (Germania), con gli avv.ti K. Moosecker e F. Wiemer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente un importo pari a EUR 139 002,21 oltre a interessi pari ad un'aliquota forfettaria del 5,75 % per il periodo dal 15 aprile 2000 sino al completo pagamento della somma capitale;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede alla Commissione il pagamento di spese di fideiussione bancaria. Secondo la ricorrente dette spese sono insorte perché la Commissione ha comminato alla ricorrente un'ammenda sulla base di una propria decisione⁽¹⁾ a fronte dell'asserita violazione dell'art. 81 CE. Tale decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado mediante sentenza 15 marzo 2000⁽²⁾ nella parte relativa alla ricorrente. Durante il procedimento dinanzi al Tribunale nel periodo da aprile/maggio 1995 sino a maggio 2000 la ricorrente, a fronte dell'importo dell'ammenda, aveva dovuto depositare garanzie nella forma di due fideiussioni bancarie, per le quali le banche emittenti le avevano conteggiato provvigioni d'avallo pari all'importo sopra menzionato.

La ricorrente rileva di aver diritto nei confronti della Commissione al rimborso delle spese di fideiussione ai sensi dell'art. 233 CE. La Commissione sarebbe obbligata ad adottare le misure risultanti dalla sentenza 15 marzo 2000 e in queste ultime rientra anche il rimborso di spese di fideiussione della parte non soccombente. Lo stesso Tribunale di primo grado ha dichiarato nella sentenza che il rimborso di spese di fideiussione rientra nelle misure che la Commissione deve adottare ai sensi dell'art. 233 CE.

Inoltre la ricorrente fa valere che la Commissione è tenuta a rimborsare le spese di fideiussione anche ai sensi dell'art. 288, n. 2, CE in combinato disposto con l'art. 235 CE. Non possono

essere in alcun caso accollate alla ricorrente le spese di fideiussione necessarie per esercitare i suoi diritti.

⁽¹⁾ Decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE, nelle cause IV/33.126 e 33.322 (Cemento).

⁽²⁾ Sentenza 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95 e a. (Racc. pag. II-491).

Ricorso della Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 febbraio 2003

(Causa T-52/03)

(2003/C 124/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 13 febbraio 2003, la Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, con sede in Iphofen (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 27 novembre 2002, C(2002)4570 def., nella parte che riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in maniera adeguata l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente e tre altre imprese hanno violato l'art. 81, primo comma, CE, in quanto hanno partecipato ad un complesso di accordi e a pratiche concordate nel settore dei pannelli in cartongesso. Alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda pari a EUR 85,8 milioni.

La ricorrente contesta questa decisione e fa valere che essa lede i diritti della difesa della ricorrente e viola il principio del contraddittorio. La ricorrente sostiene, tra l'altro, che la decisione è fondata in sostanza su elementi di prova a carico che, nonostante le richieste in tal senso, non sono mai stati resi accessibili alla ricorrente. Inoltre, il diritto al contraddittorio

sarebbe stato violato a causa delle insufficienti conoscenze linguistiche del funzionario incaricato del procedimento da parte della convenuta, e della tardiva sostituzione di questi.

La ricorrente afferma poi che non le può essere addebitata alcuna violazione dell'art. 81, primo comma, CE. Essa contesta la descrizione incoerente dei fatti che la convenuta ha posto alla base della sua decisione. In subordine, la ricorrente fa valere che, in ogni caso, non avrebbe potuto verificarsi alcuna infrazione unica di lunga durata. Ciò determinerebbe una minore gravità del fatto e la prescrizione di singoli atti che sarebbero avvenuti più di cinque anni prima l'avvio dell'azione.

La ricorrente sostiene altresì che la Commissione ha violato l'art. 15, secondo comma, del regolamento n. 17/62, per quanto riguarda il massimale dell'ammenda. La ricorrente non sarebbe la società capogruppo di un «gruppo di imprese Knauf», e non le potrebbe essere addebitato il comportamento di altre imprese, poiché le imprese Knauf non sarebbero collegate tra di loro come unica persona giuridica. Sotto questo profilo, la ricorrente lamenta inoltre il fatto che la convenuta avrebbe ommesso di effettuare le necessarie indagini.

La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione abbia violato l'art. 253 CE, nonché l'art. 15, comma 2, del regolamento n. 17/62, in quanto avrebbe effettuato un'erronea valutazione discrezionale dell'importo dell'ammenda. La Commissione avrebbe anche leso il principio della parità di trattamento poiché non ha ridotto l'ammenda della ricorrente, sebbene quest'ultima abbia collaborato nel procedimento con la convenuta nella stessa misura della BPB plc, la cui ammenda è stata ridotta del 30 %.

Infine la ricorrente contesta l'eccessiva durata del procedimento, qualificandola come violazione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Ricorso della Koffiebrandery en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» B.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 26 febbraio 2003

(Causa T-66/03)

(2003/C 124/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 26 febbraio 2003, la Koffiebrandery en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» B.V., con sede in s'Hertogenbosch, Paesi

Bassi, rappresentata dall'avv. P. Steinhäuser, Lawyer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 17 dicembre 2002 nel procedimento R 270/2001-2,
- condannare il convenuto alle sole spese da lui sostenute.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Manuel Nabeiro Silveria, Lda.
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «GALAXIA» per caffè della classe 30 (registrazione n. 812073).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	KOFFIEBRANDERY EN THEEHANDEL «DRIE MOLLEN SINDS 1818».
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio nazionale «GALA» per taluni prodotti della classe 30.
Decisione della divisione d'opposizione:	Opposizione respinta.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso degli opposenti.
Motivi di ricorso:	— Erronea applicazione dell'art. 42, n. 1 e dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento 40/94 ⁽¹⁾ . Il ricorrente impugna le conclusioni della commissione di ricorso secondo le quali non vi sarebbe somiglianza o rischio di confusione tra i due marchi.

⁽¹⁾ Regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso della Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI), proposto il 27 febbraio 2003

(Causa T-67/03)

(2003/C 124/42)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 febbraio 2002, la Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf, Germania, rappresentata dall'avv. Dr. C. Osterrieth, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli, disegni) (UAMI). Parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso è stato il sig. Koen Brutsaert.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 dicembre 2002 nel procedimento n. R 940/2001-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	sig. Koen Brutsaert
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «Professional Hygiene CID lines» per taluni prodotti delle classi 1, 3 e 5 (domanda n. 506618)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Henkel KGaA
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi nazionali «CIDE» (per taluni prodotti delle classi 1 e 5) e «CID» per taluni prodotti delle classi 1 e 3
Decisione della divisione d'opposizione:	Opposizione accolta per una parte delle merci controverse, in particolare: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader»; la registrazione può essere effettuata per i restanti prodotti menzionati nella domanda

Decisione della commissione di ricorso:

Accoglimento parziale del ricorso del sig. Brutsaert. Accoglimento della domanda di registrazione con riferimento ai prodotti «preparati per la sbianca, per pulire e abrader» della classe 3. Rigetto del ricorso del sig. Brutsaert per il resto; rigetto del ricorso dell'opponente

Motivi del ricorso:

- erronea applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento 40/94 ⁽¹⁾. Il ricorrente impugna quanto affermato dalla commissione di ricorso con riferimento al punto relativo all'uso e quindi alla conservazione del diritto del marchio nazionale «CIDE»
- erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento 40/94. Il ricorrente impugna quanto affermato dalla Commissione di ricorso circa il punto della somiglianza dei prodotti.

⁽¹⁾ Regolamento CE del Consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/93 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Ricorso dei sigg. Bernard Zaoui, Lucien Zaoui e della sig.ra Déborah Zaoui, coniugata Stain contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2003

(Causa T-73/03)

(2003/C 124/43)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 febbraio 2003 i sigg. Bernard Zaoui, residente a Combs-la-Ville (Francia), Lucien Zaoui, residente a Netanya (Israele) e la sig.ra Déborah Zaoui, coniugata Stain, residente a Ramat Gan (Israele), rappresentati dall'avv. Jean Alex Buchinger, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la convenuta responsabile per i danni subiti dai ricorrenti in ragione dell'attentato del 27 marzo 2002 commesso al Park Hotel di Netanya;
- condannare la convenuta, a causa dei danni subiti dai ricorrenti, al pagamento delle seguenti somme:
 - per il sig. Lucien Zaoui, la somma di EUR 1 milione quale risarcimento del danno morale subito;
 - per il sig. Bernard Zaoui, la somma di EUR 1,5 milioni, quale risarcimento del danno morale subito;
 - per la sig.ra Déborah Zaoui, coniugata Stain:
 - la somma di EUR 1 milione per i danni corporali;
 - la somma di EUR 2 milioni per i danni morali;
 - un importo da definire, relativo ai danni materiali,
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono congiunti stretti della sig.ra Zaoui, deceduta il 27 marzo 2002 in occasione di un attentato perpetrato da un terrorista palestinese in un albergo in Israele. I ricorrenti sostengono che l'istruzione nei territori palestinesi di Cisgiordania e della striscia di Gaza è la causa certa e diretta dell'attentato che è costato la vita alla sig.ra Zaoui poiché tale istruzione incita all'odio ed al terrorismo. Essi fanno valere che la convenuta ha partecipato finanziariamente a tale sistema educativo di cui presuntivamente conosceva il contenuto e su cui poteva esercitare la sua influenza. Secondo i ricorrenti la convenuta avrebbe in tal modo violato le disposizioni applicabili ai programmi di sostegno finanziario (artt. 6 e 177, n. 2, del Trattato CE), i principi di una corretta gestione finanziaria, le disposizioni delle convenzioni concluse tra la Comunità e l'Ufficio di assistenza e collaborazione delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina (UNRWA), l'art. 3 del regolamento n. 1488/96/CE e l'emendamento n. 177 del bilancio generale 2002 della CE. In tale contesto essi fanno valere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità a norma dell'art. 288, n. 2, del Trattato CE.

Ricorso della Intech EDM B.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-74/03)

(2003/C 124/44)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 3 marzo 2003 la Intech EDM B.V., Lomm (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. M. Karl, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 2002 (caso COMP/E-2/37.667 — grafite speciale),
- in subordine ridurre l'ammenda irrogata all'art. 3, lett. b) della decisione,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente commercializza grafite speciale pressata isostaticamente, ma non la produce. La sua attività di commerciante sul mercato europeo della grafite speciale si basa su un accordo di cooperazione con la Ibiden Co. Ltd, un produttore giapponese di grafite speciale. La convenuta ha contestato alla ricorrente, a una ex filiale di quest'ultima e a vari produttori di grafite speciale isostatica (fra cui anche la Ibiden) di aver preso parte a un accordo continuato di cooperazione e/o a una pratica concordata che avrebbero avuto effetti sul mercato della grafite speciale isostatica nella Comunità europea e nello Spazio Economico Europeo. Secondo la convenuta, la ricorrente vi avrebbe partecipato a livello sia europeo che regionale dal febbraio 1994 al maggio 1997.

La ricorrente sostiene che la convenuta le ha ingiustamente attribuito un ruolo attivo. Essa in realtà andrebbe considerata come mera collaboratrice della Ibiden almeno fino al 26 settembre 1995. Ai sensi dell'art. 15, n. 2 del regolamento CEE/17/1962 chi ha un ruolo ausiliare non può essere sanzionato con un'ammenda. La ricorrente fa inoltre valere che la convenuta non avrebbe preso in considerazione diverse circostanze attenuanti, in particolare il suo ruolo ausiliare nonché il fatto di aver terminato volontariamente la propria partecipazione molto prima degli altri partecipanti e del primo intervento della Commissione.

La ricorrente fa poi valere che l'ammenda inflitta sarebbe palesemente sproporzionata rispetto al suo potere economico e pertanto costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità e degli orientamenti della Commissione in materia di ammende. La convenuta avrebbe altresì violato il principio della parità di trattamento in quanto non avrebbe inflitto ammende a nessuno altro dei commercianti partecipanti al cartello e inoltre ai produttori partecipanti al cartello avrebbe inflitto ammende di importo di gran lunga inferiore a quello stabilito per la ricorrente, considerata la loro cifra d'affari. Dato che la convenuta non ha motivato tale discriminazione, nella fattispecie ricorrerebbe anche una violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE.

Ricorso della Lucchini S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-80/03)

(2003/C 124/45)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 3 marzo 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Alberto Santa Maria e dall'Avv. Prof. Claudio Biscaretti di Ruffia, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., nel caso COMP/37.956 — tondo per cemento armato, che ha inflitto a Lucchini S.p.A., in solido con S.P. S.p.A., già Siderpotenza S.p.A., un'ammenda pari a Euro 16,14 milioni;
- in via subordinata, ridurre l'ammenda comminata alla ricorrente dalla Commissione;
- in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S. P./Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa appena menzionata. Si fa valere in particolare l'assenza di una qualsiasi impresa unica Siderpotenza/Lucchini e, quindi, la sostanziale estraneità della ricorrente alle violazioni oggetto della Decisione. Infatti, la Commissione non avrebbe mai tenuto conto del fatto che Lucchini S.p.A. non ha mai prodotto tondo per cemento armato.

Ricorso del governo delle Isole Caimane contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 5 marzo 2003

(Causa T-85/03)

(2003/C 124/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 5 marzo 2003 il governo delle Isole Caimane, Grande Caimana, Isole Caimane, rappresentato dalla sig.ra Eleana Sharpston Q.C., ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non rispondere alla urgente richiesta del Governo delle Isole Canarie di istituire un gruppo di lavoro di partenariato ai sensi della Decisione sull'associazione d'oltremare.
- condannare la Commissione a pagare al ricorrente le spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la decisione della Commissione di non rispondere ad una urgente domanda del ricorrente di istituire un gruppo di lavoro di partenariato, ai sensi dell'art. 7 della decisione del Consiglio 27 novembre 2001, n. 2001/822/CE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1). La domanda era stata presentata a fine di considerare le proposte dei PTOM in merito alla proposta di una direttiva del Consiglio sull'imposizione di interessi e/o scambi automatici di informazioni.

Nella sua domanda il governo delle Isole Caimane aveva affermato di nutrire serie riserve sulla compatibilità di talune disposizioni chiave del progetto di direttiva, con i principi fondamentali di diritto comunitario di non discriminazione, legittima aspettativa e proporzionalità e la loro compatibilità con lo spirito, lo scopo e la formulazione della decisione sull'associazione d'oltremare.

A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente deduce:

- Che con la decisione di non rispondere ad una urgente domanda di costituzione di un gruppo di lavoro di partenariato, fintantoché la proposta direttiva non ricevesse l'approvazione dell'ECOFIN, la Commissione ha deliberatamente dato per certo che non si poteva tenere un gruppo di lavoro in partenariato effettivo e utile, rendendo così il procedimento ai sensi dell'art. 7 della menzionata decisione del consiglio privo di scopo, e ha collocato l'ECOFIN e il Consiglio in una posizione per cui tali organi erano facilitati a dare il loro rispettivo e formale accordo per l'adozione della proposta direttiva, in violazione del diritto del ricorrente di essere sentito.
- Che la Commissione è debitamente tenuta a considerare le domande di gruppo di lavoro in partenariato presentate dai PTOM ai sensi dell'art. 7 della decisione sull'associazione d'oltremare. Decidendo dopo un periodo di 3 mesi di non rispondere alla domanda di cui trattasi, e non fornendo adeguata motivazione per la detta decisione, la Commissione è incorsa in abuso del suo potere di adottare decisioni ai sensi della decisione sull'associazione dei paesi e territori d'oltremare, ed è venuta meno all'osservanza dei requisiti posti dall'art. 253 CE.

(¹) GU 2001 L 314, pag. 1.

Ricorso della sig.ra Maria Luisa Atienza Morales contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 marzo 2003

(Causa T-99/03)

(2003/C 124/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 marzo 2003, la sig.ra Maria Luisa Atienza Morales, domiciliata in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 giugno 2002 con la quale l'autorità abilitata a concludere contratti rifiuta la concessione alla ricorrente dell'indennità di dislocazione;
- annullare la decisione esplicita di rigetto del suo reclamo del 13 dicembre 2002;
- condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'indennità di dislocazione a partire dal 1 aprile 2002, previa deduzione, per il passato, di quanto erogata a titolo di indennità di espatrio alla data della pronuncianda sentenza, maggiorata dagli interessi di mora al tasso annuo dell'8% a partire dalla data utile media compresa tra il 1° aprile e la data effettiva del pagamento;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente temporaneo, divenuta dipendente in prova presso la Commissione ritiene che l'autorità abilitata a concludere contratti le abbia ingiustamente negato la concessione dell'indennità di dislocazione per il motivo che il Forum européen de Jeunesse presso il quale la ricorrente ha lavorato dall'aprile 1995 al gennaio 2000 non integrava due delle cinque condizioni poste dalla direttiva interna, adottata nell'ottobre 1994 che fissa cinque criteri ai quali le organizzazioni debbono rispondere per essere considerate «organizzazione internazionali» ai sensi dell'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che negandole la concessione dell'indennità di dislocazione, la detta autorità non ha con tutta evidenza dato un'applicazione e un'interpretazione corrette dell'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto, basando la sua decisione su motivazioni non esatte, sia in diritto, che nel merito e collocando di conseguenza la ricorrente in una posizione amministrativa discriminatoria rispetto a quella di altri dipendenti che si trovano nella stessa situazione e che invece beneficiano della detta indennità.

Invoca inoltre la violazione dell'art. 69 dello Statuto e la violazione dei principi generali del diritto, come quelli che impongono all'APN di rispettare la parità di trattamento tra i dipendenti e di adottare e motivare una decisione solo in base a motivi ammessi dalla legge.

Ricorso della Regione Marche contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 marzo 2003

(Causa T-107/03)

(2003/C 124/48)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 marzo 2003, la Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Pappalardo e Massimo Merola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione adottata con lettera del 18 dicembre 2002 e tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Regione Marche ai fini del presente ricorso, ivi comprese le spese di assistenza legale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della Decisione del 18 dicembre 2002, con la quale la Commissione europea ha comunicato di voler procedere, in via definitiva, alla chiusura del Programma integrato mediterraneo per la Regione Marche⁽¹⁾, approvato in base al Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei⁽²⁾ sulla base dei dati comunicati alla ricorrente con nota del 6 settembre 2002.

Secondo la decisione impugnata, la realizzazione degli investimenti nelle imprese beneficiarie non si sarebbe realizzato secondo il calendario previsto, per quanto riguarda la misura 3 del Programma in questione.

La ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia privo di fondamento giuridico nella misura in cui la Commissione basa la propria Decisione sul mancato rispetto, da parte della Regione Marche, di obblighi non previsti dalla disciplina applicabile. Infatti, nonostante la Commissione abbia contestato alla ricorrente il non integrale utilizzo, entro la data di chiusura del P.I.M., del contributo concesso alla Società Marche Capital, costituita come ente strumentale al fine di incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese marchigiane, nelle disposizioni applicabili alla fattispecie di cui è causa non

sarebbe rinvenibile alcun elemento dal quale si possa evincere un obbligo in capo alla Regione affinché Marche Capital spendesse tutte le risorse affidatele entro il termine di chiusura del P.I.M. Marche.

La ricorrente sostiene altresì che la Decisione impugnata viola i principi di legittimo affidamento e buona amministrazione. La Commissione, con l'approvazione della Convenzione conclusa tra la Società e la Regione Marche, avrebbe infatti determinato l'insorgenza, in capo a quest'ultima, di aspettative legittime circa la possibilità di fruire dell'intero contributo stanziato, purché le modalità di finanziamento fossero conformi a quanto previsto dalla Convenzione stessa, il che è puntualmente accaduto. Secondo la ricorrente, la Commissione ha inoltre violato il principio di buona amministrazione nella misura in cui, da un lato, ha adottato la decisione definitiva di chiusura del P.I.M. Marche a distanza di quasi otto anni dalla sua data di scadenza, dall'altro, durante questo arco temporale ha collezionato lunghi periodi di inattività.

Infine, a giudizio della ricorrente, la Commissione ha violato l'art. 253 CE.

⁽¹⁾ Bollettino Ufficiale della Regione Marche (suppl. n. 10 del 28 luglio 1988).

⁽²⁾ GUCE L 197, del 27 luglio 1985, p. 1.

Ricorso del sig. «T» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 2003

(Causa T-111/03)

(2003/C 124/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 marzo 2003 il sig. «T», residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Georges Vandersanden, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN 14 agosto 2002 di non promuoverlo, per l'esercizio 2002, al grado A4;

- condannare la Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dall'illegittimità della decisione 14 agosto 2002 e dai fatti precedenti e successivi a tale decisione. Tali danni, valutati ex aequo et bono, ammontano a EUR 25 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone al rifiuto da parte dell'APN di promuoverlo al grado A4 per l'esercizio 2002.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente fa valere:

- La violazione dell'obbligo di motivazione;
- La violazione dell'art. 45 dello Statuto, in quanto egli avrebbe ricevuto una valutazione migliore rispetto a quella di un'altra persona che ha ottenuto la promozione;
- La violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione;
- L'esistenza, nel caso di specie, di un manifesto errore di valutazione, di uno sviamento di procedura e/o di uno sviamento di potere, nonché la violazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 26 dello Statuto. A tale riguardo, egli ritiene di essere stato collocato, in violazione del principio di parità di trattamento, in una posizione inferiore a quella di un dipendente che da anni ha una valutazione meno buona. Le spiegazioni fornite dal suo superiore gerarchico rappresenterebbero uno sviamento di potere e/o uno sviamento di procedura, nonché una violazione dell'art. 26 dello Statuto.

Cancellazione dal ruolo della causa T-77/00 ⁽¹⁾

(2003/C 124/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 7 marzo 2003, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-77/00: Esat Telecommunications contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 149 del 27.5.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa T-208/02 ⁽¹⁾

(2003/C 124/51)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 13 marzo 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-208/02: Lene Beier contro Europol.

⁽¹⁾ GU C 202 del 24.8.02.

Cancellazione dal ruolo della causa T-245/02 ⁽¹⁾

(2003/C 124/52)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 12 marzo 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-245/02: Antonia de Jong contro Europol.

⁽¹⁾ GU C 261 del 26.10.2002.

III

(Informazioni)

(2003/C 124/53)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 112 del 10.5.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 101 del 26.4.2003

GU C 83 del 5.4.2003

GU C 70 del 22.3.2003

GU C 55 dell' 8.3.2003

GU C 44 del 22.2.2003

GU C 31 dell' 8.2.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
